

*La costituzione telematica è inammissibile*

Trib. Foggia, decreto 10 aprile 2014.

**PROCEDIMENTO CIVILE – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO –  
COSTITUZIONE MEDIANTE DEPOSITO TELEMATICO –  
INAMMISSIBILITÀ – SUSSISTE**

*Tra gli atti che l'art. 16 bis del D.L. 179/2012 consente di depositare in via telematica non vi sono gli atti introduttivi del giudizio; ne consegue che l'atto introduttivo del giudizio depositato in via telematica deve essere dichiarato inammissibile.*

*(Massime a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)*

Tribunale di Foggia  
Decisione 10 aprile 2014

...omissis...

il giudice

evidenziato che il ricorso introduttivo del giudizio è stato depositato in forma telematica;

rammentato che il decreto del Ministero della Giustizia che ha autorizzato il deposito di atti telematici con valore legale da parte di soggetti esterni al Tribunale di Foggia a far data dal 15 gennaio 2014 ha espressamente individuato tra di essi i soli atti endoprocessuali - in linea con la precisione dell'art. 16 bis d.l.179/2012 che menziona atti processuali e documenti dei difensori delle parti precedentemente costituite - tra cui, per certo, non rientra l'atto di citazione o il ricorso introduttivo del giudizio;

ritenuto, perciò, che l'istanza perché pervenuta in forma diversa da quelle previste deve essere dichiarata inammissibile:

dichiara

il ricorso inammissibile manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Foggia, addì 10 aprile 2014.